

(cosiddette Polizze Orientali), sia le altre assicurazioni collettive, nei casi in cui i contratti siano da stipulare:

- in base alla tariffa "Nuova S.S.P." e ad altre tariffe approvate dal Consiglio di amministrazione, maggiorate del 2%, e quindi, se necessario, successivamente scontate fino ad un massimo del 5%;

- in base a tariffe o combinazioni di tariffe del tariffario ordinario senza l'aumento generale autorizzato dal Ministero del 1945, talvolta scontate fino ad un massimo del 5%.

Fermi restando i criteri di compensazione previsti dalla delibera e le agevolazioni e facilitazioni di carattere generale proprie delle assicurazioni collettive già acquisite ed approvate con la citata delibera, si ritiene ora di rivedere le dette condizioni d'assunzione dei contratti d'assicurazioni collettive, in relazione al recente decreto n. 2533 del Ministero dell'Industria e del Commercio in data 21 ottobre 1955, che autorizza l'Istituto ad abolire il diritto di contingenza su tutti i contratti in forma ordinaria